



COMUNE DI CASTILENTI

Provincia di Teramo

C.F. 81000270678 – P. IVA 00824050678

Tel. 0861/999113 – Email protocollo@comune.castilenti.te.it

*** COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ***

Numero 99

Del 15-10-2025

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA LORELLA MERLITTI A PRESTARE ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI ARSITA AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004- DAL 01/09/2025 FINO AL 30/09/2026

L'anno duemilaventicinque, il giorno quindici del mese di ottobre alle ore 18:30, in videoconferenza, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

Mazzocca Sabina	PRESIDENTE	P
Antonelli Filippo	VICESINDACO	P
Del Rocino Enrico		P

ne risultano presenti 3 e assenti 0

Assume la presidenza il Signor Sabina Mazzocca in qualità di PRESIDENTE.

Assiste il Segretario comunale Federico Vaccaro.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Sulla proposta relativa alla presente deliberazione è stato espresso, a norma dell'art. 49 del decreto Legislativo 267/2000:

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
f.to Mutignani Luca

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
f.to Merlitti Lorella

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con provvedimento del 23/01/2024 prot. 517 il Sindaco ha autorizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 la dipendente a tempo indeterminato del Comune di Castilenti, Dott.ssa Lorella Merlitti, Funzionario E.Q. (ex Cat. D), a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore del Comune di Arsita per otto ore settimanali e per la durata di tre mesi;
- è stata sottoscritta dai Comuni di Arsita e Castilenti la convenzione per l'utilizzo di personale ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 e ss.mm.ii.
- con propria Delibera n. 39 del 31/03/2025 è stata autorizzata la proroga per l'utilizzo della citata dipendente fino al 30/09/2025;
- con nota acquisita al prot. n. 6146 del 23/09/2025 il Sindaco di Arsita ha chiesto al Comune di Castilenti la proroga per l'utilizzo della dipendente Dott.ssa Lorella Merlitti per ulteriori 12 (due) mesi, vale a dire fino al 30/09/2026;
- il dipendente Merlitti ha manifestato la propria disponibilità a ricoprire l'utilizzo di che trattasi presso il Comune di Arsita;

RICHIAMATI

- l'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, il quale recita: "I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92 comma 1 del TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sezione Prima n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 il quale testualmente prevede: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e, in particolare, sul piano dei rapporti tra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- la Circolare n. 272005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie – che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;
- la circolare n. 2 del 26 maggio 2014 della Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali del Ministero dell'Interno ad oggetto "Problematiche applicative in materia di personale dipendente degli enti locali: art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004", la quale ha altresì riconosciuto la possibilità di procedere al conferimento della responsabilità di un Ufficio o servizio al dipendente di un'altra amministrazione, utilizzato ai sensi del citato comma 557, anche nel caso in cui l'utilizzazione non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 23/2016 del 20.05.2016, la quale ha definitivamente sancito che, nel caso in cui un ente decida di utilizzare

autonomamente le prestazioni di un dipendente a tempo pieno di altro ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi necessariamente all'interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, per la quota di costo aggiuntivo;

RITENUTO che, come indicato dalla Corte dei Conti Sez. regionale di controllo per il Veneto (deliberazione n. 17/2008 dell'8 maggio 2008), non sia necessario nell'Ente ricevente stipulare un contratto di lavoro in quanto la formula organizzatoria introdotta dall'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'Amministrazione di provenienza. Le modalità operative dell'utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra Ente utilizzatore ed Ente di appartenenza;

POSTO che l'espletamento dell'incarico avverrà secondo le seguenti condizioni:

- l'attività lavorativa presso il Comune di Arsita dovrà essere svolta al di fuori del suo normale orario di servizio prestato presso il Comune di Castilenti;
- l'orario di lavoro giornaliero e settimanale del dipendente non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro e comprese le 36 ore di lavoro svolte presso l'ente di appartenenza, la durata massima consentita dalla legislazione in materia, pari a 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario,
- la durata dell'incarico è fissata in 12 (dodici) mesi e cioè fino al 30/09/2026;

DATO ATTO che alla luce dell'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici, come modificato dalla legge n. 190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione, non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;

VISTO il vigente "Regolamento per la disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, autorizzazioni ai dipendenti";

RICONOSCIUTA la propria competenza in merito;

Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 241/90;
2. **PRENDERE ATTO** della convenzione sottoscritta dai Comuni di Arsita e Castilenti per l'utilizzo di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 311/2004 del 29/01/2024 e allegata alla presente;
3. **AUTORIZZARE** pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 la dipendente a tempo indeterminato del Comune di Castilenti, Dott.ssa Lorella Merlitti, Funzionario EQ (ex cat. D), a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore del Comune di Arsita e in conformità alle seguenti condizioni:
 - l'attività lavorativa presso il Comune di Arsita dovrà essere svolta al di fuori del suo normale orario di servizio prestato presso il Comune di Castilenti;
 - l'orario di lavoro giornaliero e settimanale del dipendente non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro e comprese le 36 ore di lavoro svolte presso

- l'ente di appartenenza, la durata massima consentita dalla legislazione in materia, pari a 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario,
- la durata dell'incarico è fissata in 12 (dodici) mesi e cioè fino al 30/09/2026;
 - si intendono applicate tutte le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;

DICHIARARE con votazione unanime espressa in forma palese, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Mazzocca Sabina

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Federico Vaccaro

Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo 267/2000.

IL RAGIONIERE

Castilenti, lì

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69) ed è stata compresa nell'elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n.267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Mutignani Luca

Castilenti, lì

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – <https://www.comune.castilenti.te.it/> – Albo Pretorio On Line, per 15 giorni consecutivi dal al ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Mutignani Luca

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

lì,

**ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ART. 134
DEL D. LGS. 267/2000.**

lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Federico Vaccaro
